

Dott. Alessandra Tami

Alcune considerazioni sul termine delle dichiarazioni.

Discutengo con alcuni colleghi della Commissione banche dell'Ordine dei dottori commercialisti di Milano, abbiamo steso alcune note sul tema dell'anatocismo. Le unisco.

“La previsione indicata all'art. 4, comma 4, della delibera in consultazione, in base alla quale “gli interessi, attivi e passivi, **divengono esigibili** decorso un termine di sessanta giorni **dal ricevimento** da parte del cliente dell'estratto conto”, potrebbe indurre il cliente a contestare la data di esigibilità degli interessi (“dal ricevimento” non pare configurare un termine esatto ed applicabile a tutta la clientela indistintamente) e pertanto la decorrenza dell'addebito della somma.

Per ovviare a tale contestazione gli istituti di credito potrebbero vedersi costretti all'invio dell'estratto conto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ma tale soluzione, oltre a comportare evidenti problemi di gestione delle ricevute di ritorno e di calcolo dei termini di decorrenza dei sessanta giorni sul portafoglio clienti (ricevute di ritorno consegnate in tempi diversi), potrebbe ripercuotersi negativamente sul cliente data la possibilità per le banche di porre a carico del cliente i costi dell'invio della comunicazione.

Pertanto, atteso che nel **contratto è pattuita tra le parti la data del conteggio** degli interessi e quindi **l'elemento da comunicare al cliente risiede nel “quantum”** maturato, che vi è comunque un obbligo a carico delle banche di invio dell'estratto conto, si potrebbe legare l'**esigibilità** degli interessi ad un **termine fisso**, ad esempio settantacinque giorni dal 31 dicembre (termine indicato al comma 2 dell'articolo in discussione), durante i quali trascorsi ad esempio primi quindici, sorge in capo al cliente il diritto di chiedere che gli venga comunicato per iscritto o verbalmente l'importo degli interessi maturati.

Il termine da cui decorre l'esigibilità degli interessi è da ritenersi fondamentale in termini di certezza e trasparenza sia per il debitore, ma anche per il creditore.

L'importanza di tale termine è insita nel fatto che stabilisce la data in cui, in base alla delibera in consultazione, “la somma addebitata è considerata sorte capitale” e di conseguenza sulla quale poi matureranno interessi.

L'incertezza di tale data, a causa delle possibili difficoltà a dimostrare con esattezza la data del ricevimento da parte delle banche, potrebbe dar corso a controversie tra intermediari e clienti.

Infatti, il cliente potrebbe contestare la data di addebito della somma sulla base del mancato ricevimento o del ricevimento in data diversa da quello considerato dall'istituto di credito, giungendo a chiedere di considerare la somma ancora come interessi, disconoscendo quindi la “trasformazione” in capitale.

La conseguenza, nel caso in cui nel frattempo la banca avesse provveduto a considerarla capitale e pertanto a calcolare interessi, potrebbe essere di porre in atto un'operazione in contrasto con il divieto di anatocismo introdotto dal legislatore”.